



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 671 del 10 DIC. 2020

OGGETTO: dimissioni volontarie per pensione anticipata del sig. Cosimo Damiano Evangelista, Operatore Tecnico -Cat. B- a tempo indeterminato

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE UOC ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data **10 DIC. 2020** l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore
U.O.C. Organizzazione Risorse Umane
Dott.ssa Mara Taverriti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni

H



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 671 del 10 DIC. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n.X/4475 del 10.12.2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR. n.XI/1063 del 17.12.2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2023;
- la deliberazione aziendale n.1 del 2.1.2019 di presa d'atto della predetta DGR n.XI/1063/2018 e di insediamento dall'1.1.2019 sino al 31.12.2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO.

Premesso che, con lettera del 27.3.2020, protocollo generale n.5522 del 2.4.2020, il sig. Cosimo Damiano Evangelista, nato a Trinitapoli il 6.12.1954, in servizio presso questa Azienda in qualità di Operatore Tecnico -Cat. B- a tempo indeterminato, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie per pensione anticipata con effetto dall'1.1.2021 (ultimo giorno di lavoro il 31.12.2020).

Rilevato

- che per l'anno 2020 il diritto al pensionamento anticipato è riservato ai lavoratori che maturano complessivamente 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne indipendentemente dall'età anagrafica;
- che il diritto all'assegno pensionistico decorre 3 mesi dopo la data di maturazione di detti requisiti contributivi;
- che in data 31 dicembre 2020 il sig. Cosimo Damiano Evangelista possiederà sia il diritto ad essere collocato a riposo per pensione anticipata (almeno 42 anni e 10 mesi di contributi), sia il diritto all'assegno pensionistico (finestra temporale di 3 mesi dal raggiungimento del requisito di pensione anticipata) previsto dalla normativa vigente, per un totale complessivo di 43 anni, 2 mesi e 10 giorni, maturati come da estratto conto INPS ex INPDAP (allegato 1) e valutazione del servizio militare di leva (allegato 2).

Fatto presente:

- che le pratiche occorrenti per il conferimento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di fine servizio sono state predisposte dall' U.O.C. Organizzazione Risorse Umane e trasmesse in tempo utile all'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente per il pagamento delle prestazioni;
- che al dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- che eventuali future assenze per causali non valutabili ai fini previdenziali che dovessero intercorrere prima della data di collocamento a riposo daranno seguito, con successivo provvedimento, a rideterminazione della data sopra citata di cessazione;
- che è stato rispettato il termine di preavviso prescritto.

Ritenuto di collocare a riposo per diritto a pensione anticipata il dipendente in parola con effetto dall'1.1.2021 (ultimo giorno di lavoro 31.12.2020);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 671 del 10 DIC. 2020

Richiamati

- il D.L. n.201 del 6.12.2011 – “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in L. 214/2011, che all’art. 24 comma 10 stabilisce: *“A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014 (...);*
- il D.L. n.4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla L. n.26 del 28 marzo 2019, recante disposizione in merito alla “Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali”, che all’art.15 comma 1 e 2 recita: *“1. il comma 10 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. 2. Al requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;*
- l’art. 72 del CCNL del Comparto Sanità del 21.5.2018, che stabilisce al comma 1 - *“In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue: a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.”.* Al comma 2 – *“In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà”.* Al comma 3 – *“I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese”.*

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese aggiuntive per l’Azienda.

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di accogliere la domanda di dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza presentata il 27.3.2020 dal sig. Cosimo Damiano Evangelista, nato a Trinitapoli il



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 671 del 10 DIC. 2020

- 6.12.1954, in servizio presso questa Azienda in qualità di Operatore Tecnico -Cat. B- a tempo indeterminato;
- 2- di collocare a riposo per diritto a pensione anticipata il dipendente in parola con effetto dall'1.1.2021 (ultimo giorno di lavoro 31.12.2020);
- 3- che eventuali future assenze per causali non valutabili ai fini previdenziali che dovessero intercorrere prima della data di collocamento a riposo daranno seguito, con successivo provvedimento, a rideterminazione della data sopra citata di cessazione;
- 4- che al dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- 5- che è stato rispettato il termine di preavviso prescritto;
- 6- di dare atto che il provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'Azienda;
- 7- che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n.23/2015;
- 8- di disporre la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
- 9- di comunicare il disposto del provvedimento a tutti gli Uffici competenti per gli adempimenti successivi.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colacci)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

U.O.C. Organizzazione Risorse Umane

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 : dott.ssa Mara Taveriti
Pratica trattata da: dott. Carmelo Gelsomino
(Atti n. 2020.1.4.10.1)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 671 del 10 DIC. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 14 DIC. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine di cui n. 2 allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Alba Ciuchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

#



A L L E G A T O 1

Calcolo Diritto - Lista Periodi Calcolati

Data di elaborazione : 24/11/2020

Dati Iscritto			
Cognome :	EVANGELISTA	Nome :	COSIMO DAMIANO
Nato il :	06/12/1954	Codice fiscale :	VNGCMD54T06B915N
		Luogo nascita :	TRINITAPOLI

Dati Richiesta			
Data Inizio Periodo :		Data Domanda/cessazione :	31/12/2020
		Prestazione :	Pensione

Dettaglio Periodi e Totale Diritto			
Sistema di Calcolo : Misto		Ultima Cassa :	
Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali		Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali	
Tipologia Periodo/Ente	Data Inizio	Data Fine	Utile ai fini del diritto (aa-mm-gg)
RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79	29/01/1972	09/12/1972	00 - 03 - 14
RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79	01/09/1974	30/11/1974	00 - 02 - 02
RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79	01/01/1976	31/03/1976	00 - 02 - 09

Ente/Ente Periodo e Tipo di Diritto				
Sistema di Calcolo : Misto		Ultima Cassa : Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali.		
Trattamento Periodo/Ente	Data Inizio	Data Fine	Data al fine del diritto (GG-MM-YY)	
RICONGIUNZIONE ART. 2. L. 29/79	01/11/1977	28/02/1980	01 - 06 - 02	
RICONGIUNZIONE ART. 2. L. 29/79	01/03/1980	07/01/1990	09 - 08 - 16	
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI	08/01/1990	31/12/2015	25 - 11 - 23	
ASST CENTRO SPEC. ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO	01/01/2016	31/12/2020	05 - 00 - 00	
Totale			42 - 10 - 06	

19 OTT. 1998

Sede Provinciale di Milano

da citare nella risposta	
Posizione	8160841
Cassa pensioni	2
tel. 02290861	fax 0229086321

Al Sig. Evangelista Cosimo Damiano
P.Zza Angilberto 2°,1
20139 Milano

Orario di Ricevimento:

Lunedì 09.00 - 12.00
Martedì 15.30 - 17.00
Mercoledì 09.00 - 12.00
Giovedì 15.30 - 17.00
Venerdì 09.00 - 12.00

e, p. c. Al L'Istituto Ortopedico G. Pini
P.Zza C. Ferrari, 1
20122 Milano

Protocollo
Risposta alla nota del
Uff. n.

Oggetto: SIG. EVANGELISTA COSIMO DAMIAN Nato il 061254
**Valutazione del servizio militare di leva o di quello sostitutivo
o equiparato, ai sensi dell'art. 20 L. 958/86 e art. 1 L.274/91**

In relazione alla domanda della S.V. del 30/06/95 di valutazione gratuita del servizio militare di leva e preso atto della documentazione prodotta a sostegno della richiesta, si comunica che la stessa è stata accolta.

Pertanto, il servizio militare di leva o equiparato reso dal 14/01/75 al 17/05/75 dal al dal al , pari ad anni 0 mesi 4 e giorni 4 è utile ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi della normativa in oggetto specificata.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti entro il perentorio termine di novanta giorni dalla data del ricevimento.

